

Ordinanza sulla limitazione dell'ammissione al Politecnico federale di Losanna

del 22 ottobre 2024 (Stato 1° dicembre 2024)

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL),

visto l'articolo 16a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF,
decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la limitazione dell'ammissione al primo semestre del ciclo di studi bachelor del PFL.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai candidati stranieri che non dispongono di un permesso di domicilio in Svizzera o di un diritto di soggiorno in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi o in qualità di membri della famiglia di tali persone ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 1960³ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, e che sono:

- a. idonei secondo gli articoli 2–4 e 10 dell'ordinanza dell'8 maggio 1995⁴ sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna;
- b. sono candidati all'esame di ammissione secondo gli articoli 5–8 dell'ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna.

² La presente ordinanza non si applica né agli studenti del PFL che ripetono il primo semestre di studi né ai candidati che sono stati ammessi all'esame di ammissione o all'esame del corso di matematica speciale («Cours de mathématiques spéciales») e lo hanno superato.

Art. 3 Regole di ammissione

¹ In deroga agli articoli 2–8 e 10 dell'ordinanza dell'8 mag. 1995⁵ sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna, le seguenti persone sono ammesse soltanto nel limite dei posti di studio disponibili:

RU 2024 633

- 1 RS 414.110
- 2 RS 0.142.112.681
- 3 RS 0.632.31
- 4 RS 414.110.422.3
- 5 RS 414.110.422.3

- a. i candidati titolari di un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore straniera secondo l'articolo 2 dell'ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna;
- b. i titolari di un diploma rilasciato da una scuola universitaria estera secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna;
- c. gli studenti di un'altra scuola universitaria titolari di un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore straniera che desiderano iniziare gli studi al PFL secondo l'articolo 10 dell'ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna;
- d. coloro che hanno superato un esame di ammissione al primo semestre del Politecnico federale di Zurigo secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna, se, in applicazione dell'articolo 5 della presente ordinanza, possono essere ammessi all'esame di ammissione secondo gli articoli 5–8 dell'ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna.

² Il numero di posti di studio disponibili per l'iscrizione al primo semestre da parte delle persone di cui al capoverso 1 è determinato dal numero totale di posti disponibili nel primo semestre dedotto il numero previsto di studenti nel primo semestre a cui non si applica la limitazione.

Art. 4 Regole per l'assegnazione dei posti di studio disponibili

Se il numero di posti di studio disponibili secondo l'articolo 3 capoverso 2 è inferiore al numero dei candidati soggetti alla limitazione, i posti sono assegnati come segue:

- a. in base al numero di posti disponibili e al numero di candidati soggetti alla limitazione, viene calcolato un tasso di selezione tenendo conto dei candidati di tutte le sezioni;
- b. per tenere conto di successivi ritiri in ciascuna sezione, il tasso di selezione viene corretto, per ogni sezione, in base al tasso di ritiro previsto nella sezione;
- c. per evitare cali eccessivi nelle sezioni piccole, ossia con meno di 150 studenti al primo semestre, nonché aumenti eccessivi nelle sezioni grandi, ossia con più di 300 studenti al primo semestre, i tassi di ritiro previsti vengono aumentati del 10 per cento e ridotti del 10 per cento, rispettivamente;
- d. per tenere conto dei diversi tipi di valutazione, il tasso di selezione determinato per ogni sezione è applicato separatamente a ciascun gruppo di candidati, suddivisi per Paese e tipo di certificato; il numero risultante, arrotondato all'intero superiore, costituisce il numero di posti di studio disponibili per sezione per ciascun gruppo;
- e. i posti disponibili determinati in tal modo per ogni sezione sono assegnati ai candidati di ciascun gruppo seguendo in ordine decrescente la media complessiva degli esami riportati nel certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore.

Art. 5 Regole di ammissione agli esami di ammissione

Possono sostenere gli esami di ammissione secondo gli articoli 5–8 dell'ordinanza dell'8 mag. 1995⁶ sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna soltanto i titolari di:

- a. un certificato rilasciato al termine degli studi post-obbligatori che non dà diritto all'ammissione a un bachelor del PFL;
- b. un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore di un Paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza sull'ammissione al Politecnico federale di Losanna.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.

⁶ RS 414.110.422.3

